



INDICE

PARTE PRIMA	pag.	3
<i>I CONVENZIONE INTERNAZIONALE CHE ISTITUISCE IL CARNET A.T.A.</i>	pag.	3
<i>II CONVENZIONE DI ISTANBUL</i>	pag.	4
<i>III CATENA DEL W.C.F. (ex B.I.C.C.)</i>	pag.	5
<i>IV CARNET C.P.D. CHINA/TAIWAN</i>	pag.	5
<i>V CENNI DESCRITTIVI DEL CARNET A.T.A. E DEL SUO FUNZIONAMENTO</i>	pag.	6
<i>VI NUOVO MODELLO DEL CARNET ATA FORMATO A/4</i>	pag.	8
PARTE SECONDA: Procedure per il rilascio del Carnet	pag.	9
<i>VII MERCI PER LE QUALI PUÒ ESSERE RILASCIATO IL CARNET A.T.A.</i>	pag.	9
<i>VIII PERSONE ABILITATE ALL'USO DEL CARNET A.T.A. E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA</i>	pag.	11
<i>IX GARANZIE PER IL RILASCIO DEL CARNET A.T.A.</i>	pag.	11
<i>X COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA</i>	pag.	15
<i>XI COMPILAZIONE DEL CARNET A.T.A.</i>	pag.	15
<i>XII COMPOSIZIONE DEL CARNET A.T.A.</i>	pag.	20
PARTE TERZA: Procedure per il controllo e l'appuramento del Carnet A.T.A.	pag.	22
<i>XIII RESTITUZIONE DEL CARNET A.T.A. E APPURAMENTO</i>	pag.	22
<i>XIV CASI DI IRREGOLARITÀ NELL'UTILIZZO DEL CARNET A.T.A.</i>	pag.	23
<i>XV REGISTRAZIONE DEI CARNETS A.T.A. EMESSI NEL MESE</i>	pag.	26
<i>XVI SCHEDA DITTA</i>	pag.	27
<i>XVII CONSERVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL SERVIZIO A.T.A.</i>	pag.	27
PARTE TERZA: DISPOSIZIONI DIVERSE	pag.	27
<i>XVIII NORME DOGANALI E VALUTARIE</i>	pag.	27
<i>XIX CARNETS CONTESTATI: NORME PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALL'UNIONCAMERE</i>	pag.	28
<i>XX RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DIRITTI DOGANALI AL TITOLARE DEL CARNET</i>	pag.	28



PARTE PRIMA

I CONVENZIONE INTERNAZIONALE CHE ISTITUISCE IL CARNET A.T.A.

La Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. (Admission Temporaire - Temporary Admission) per la temporanea importazione di merci fu adottata il 6 dicembre 1961 dal Consiglio di Cooperazione doganale e ratificata dall'Italia con D.P.R. 18.3.63 n. 2070.


Scopo della Convenzione sul Carnet A.T.A. è di facilitare e favorire la circolazione internazionale delle merci in temporanea importazione o esportazione. La Convenzione, infatti, consente, a richiesta dell'interessato, la sostituzione dei documenti doganali ordinari, in uso in ciascun Paese per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci, con un documento doganale internazionale, che serve a garantire alle Dogane del Paese di importazione temporanea i diritti doganali dovuti nel caso di mancata riesportazione delle merci.

La determinazione delle categorie di merci e di materiali per i quali l'utilizzazione del Carnet è consentita compete all'Amministrazione doganale di ciascun paese che aderisce alla Convenzione A.T.A..

Il Carnet A.T.A., in definitiva, risponde alle esigenze sia dei servizi doganali sia degli operatori, poiché agevola il movimento da un Paese all'altro delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento stesso agli Uffici doganali di ciascun Paese. Infatti, il Carnet A.T.A. contiene, predisposte in forma semplificata ed unificata, le dichiarazioni da presentare alle dogane, tanto all'entrata che all'uscita delle merci nei vari Stati, ed esonera l'operatore dall'obbligo di depositare presso la dogana, a garanzia, l'ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione accettabile dalla dogana medesima.

Il Carnet A.T.A., inoltre, consente di effettuare le operazioni di temporanea importazione e di riesportazione (oppure di temporanea esportazione e di reimportazione) anche presso dogane interne: esso contiene un apposito foglio (*volet* di transito) destinato ad essere utilizzato quale dichiarazione doganale per la spedizione delle merci, sotto cauzione doganale, da una dogana di frontiera ad una dogana posta all'interno del Paese di destinazione, e viceversa, evitando così di effettuare alle frontiere complesse operazioni doganali, quali sarebbero, ad esempio, quelle relative alle merci destinate a fiere.

Tutto ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese, svolgono la funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione doganale e sono tenuti ad anticipare alle Autorità doganali le somme che si rendesse necessario pagare per irregolarità riscontrate nell'utilizzo dei Carnets.



I Paesi ad oggi aderenti alla catena di garanzia: **25 Paesi dell'Unione Europea** (Austria, Belgio e Lussemburgo, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), Algeria, Andorra, Australia, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Federazione russa, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Macedonia, Malaysia, Marocco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare cinese, Romania, Senegal, Serbia (rimangono esclusi Montenegro, Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera/Liechtenstein, Tailandia, Tunisia, Turchia, USA.

La Convenzione per il Carnet A.T.A. non interferisce con tutti gli altri aspetti della regolamentazione applicabile in ciascun Paese per l'ammissione in temporanea importazione o temporanea esportazione delle merci previste dalle Convenzioni di Bruxelles o dalle legislazioni nazionali e comunitarie.

II CONVENZIONE DI ISTANBUL


La Convenzione di Istanbul sull'ammissione temporanea di merci, fatta ad Istanbul il 26.6.1990, è stata ratificata in Italia con legge n. 479 del 26.10.1995.

La suddetta Convenzione internazionale ha lo scopo di raggruppare tutte le Convenzioni internazionali in materia di ammissione temporanea, al fine di armonizzare i contenuti e ricavarne disposizioni comuni e uniformi per tutte le tipologie di importazione temporanea.

Sostanzialmente la Convenzione si compone di una parte di norme generali, mentre ha ripreso nell'Allegato A la normativa del Carnet A.T.A. e del C.P.D. (Carnet de Passage en Douane per gli automezzi) con i relativi modelli dei documenti in uso. Gli allegati successivi da *B.1* a *B.9*, *C*, *D*, e *E* si riferiscono nel dettaglio o a diverse casistiche di importazioni temporanee (fiere, mostre, campioni commerciali) o a diverse tipologie di merci (materiale professionale, scientifico, educativo, articoli diversi per la pratica di sport, animali) o a merci la cui sospensione del pagamento dei dazi e delle imposte può essere solo parziale.

La Convenzione di Istanbul non sostituirà le singole Convenzioni almeno sino a quando tutte le parti contraenti delle diverse Convenzioni non convergeranno in quest'ultima.

In merito al Carnet A.T.A. si deve precisare che, l'Italia, avendo ratificato la Convenzione di Istanbul ed accettato tutti i suoi allegati, può accettare ed emettere Carnets da e verso tutti i Paesi che sono parte contraente della Convenzione di Istanbul, anche se non firmatari della Convenzione A.T.A. In ogni caso, al di là della Convenzione di riferimento (A.T.A. o Istanbul) il presupposto dell'utilizzo del Carnet verso un Paese terzo è che questo abbia aderito alla catena di garanzia. A titolo di esempio, l'Estonia, che è entrata a far parte della catena di garanzia nel 1996, è parte contraente della sola Convenzione di Istanbul, e come tale può beneficiare del Regime A.T.A. in esportazione ed importazione.



III CATENA DELLA WCF (EX B.I.C.C.)

Le Camere di Commercio di numerosi Paesi, rendendosi conto dei notevoli benefici arrecati alla circolazione delle merci e allo sviluppo del commercio internazionale, decisero di costituire nell'ambito della Camera di Commercio Internazionale, una rete di garanzia allo scopo di assicurare il cauzionamento dei Carnets A.T.A. A tal fine, in sede di BUREAU INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE (attuale WCF – *World Chambers Federation*), è stato concluso un apposito accordo al quale hanno aderito, o potranno aderire, le Camere di Commercio o le loro Organizzazioni nazionali dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961 istituente il predetto Carnet.

Per l'Italia l'ente corrispondente della rete di garanzia è l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la quale è, pertanto, garante nei confronti dell'Amministrazione doganale italiana per i Carnets A.T.A. emessi dai suoi corrispondenti esteri ed utilizzati in Italia, ed è l'ente abilitato a rilasciare in Italia, tramite le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Carnets A.T.A. validi negli altri Paesi aderenti alla stessa rete della WCF, nei quali la Convenzione ha applicazione.

Ciò non pregiudica la possibilità per il nostro Paese, come per ogni altro Paese aderente alla rete della WCF, di estendere il campo di validità dei Carnets mediante la conclusione di accordi particolari con Enti garanti di altri Paesi tendenti alla utilizzazione del Carnet per l'introduzione di merci in temporanea importazione in applicazione di altre convenzioni internazionali (oltre quelle sopraindicate) o di leggi e regolamenti nazionali.

IV CARNET C.P.D. CHINA/TAIWAN

In base al principio soprarichiamato, i Paesi dell'Unione Europea hanno stipulato un apposito accordo con Taiwan per consentire la temporanea importazione ed esportazione di merci tra i Paesi dell'Unione e Taiwan in occasione di fiere e mostre e per l'utilizzo di campioni commerciali e materiale professionale, attraverso un documento doganale analogo al Carnet A.T.A., denominato C.P.D. China/Taiwan. Ciò si è reso necessario in quanto Taiwan, non riconosciuto dall'O.M.D. (Organizzazione Mondiale delle Dogane) come Paese indipendente, non ha potuto accedere alla Convenzione A.T.A.

L'accordo con Taiwan ha dato origine ad un protocollo d'intesa per la gestione di una catena di garanzia parallela a quella A.T.A., coordinata ugualmente dalla WCF. Sostanzialmente le regole per l'utilizzo del Carnet C.P.D. ricalcano quelle del Carnet A.T.A., sebbene, nella forma e nella disposizione grafica, il documento è diverso. A livello di garanzie e di norme per il rilascio valgono le stesse applicate per il Carnet A.T.A.



Si ritiene utile precisare, che anche dopo l'accesso della Repubblica Popolare Cinese al sistema A.T.A., il C.P.D. per Taiwan rimane in vigore.

V CENNI DESCRITTIVI DEL CARNET A.T.A. E DEL SUO FUNZIONAMENTO

Il Carnet A.T.A. - come detto - è un documento doganale internazionale sostitutivo dei documenti doganali nazionali di esportazione e di importazione temporanea, di riesportazione e di reimportazione.

Tuttavia, il Carnet costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, potendo in alternativa utilizzare le operazioni doganali di esportazione, importazione temporanea e transito secondo le normali procedure doganali previste per tali operazioni.

Il documento si compone di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli. La copertina verde, contiene nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato, nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento e nella quarta la lista delle Associazioni emittenti nei diversi paesi, nonché le coordinate dell'Associazione nazionale.

I fogli interni, di vario tipo e colore, a seconda dell'uso cui sono destinati, sono formati da una serie di pagine, destinate a rimanere nel Carnet, che raggruppano sul fronte e sul retro le matrici o *souches*, attraverso le quali rimane evidenza nel documento delle operazioni doganali effettuate ed una serie di fogli distaccabili (*volets*) - pari al numero delle souche - che vengono trattenuti dalle diverse dogane attraversate. Il *volet*, infatti, costituisce la *dichiarazione doganale*, mentre la relativa *souche*, che rimane a corredo del documento costituisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere.

Il Carnet è stampato in francese o in inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione, in Italia è stampato in francese e in inglese.

Chi intende avvalersi del Carnet deve rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio. Qui l'addetto all'ufficio riporta le indicazioni fornite dal richiedente nella prima pagina della copertina verde e trascrive sul retro della copertina stessa l'elenco delle merci, distinguendole con un numero d'ordine progressivo. Il Carnet viene quindi composto da un numero di fogli interni sufficiente agli spostamenti che il viaggiatore intende effettuare ed è rimesso al titolare previo pagamento dell'importo stabilito.

Ottenuto il Carnet, l'interessato deve, in primo luogo, presentare il documento con le relative merci ad una dogana italiana, affinché questa verifichi le merci, vi apponga i contrassegni necessari alla loro identificazione, attesti, nell'apposito spazio della copertina verde, che tali operazioni sono state effettuate e distacchi il *volet* di uscita



contenente l'indicazione delle merci riportate sul retro della copertina verde. Il *volet* di uscita può anche essere distaccato da una Dogana di altro Paese dell'Unione Europea, qualora l'uscita dal territorio dell'Unione avvenga da un Paese dell'UE diverso dall'Italia.

Nel corso del suo viaggio, quando il titolare passa da un Paese ad un altro, dovrà presentare ogni volta merci e documento alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati, dopo avere preventivamente compilato il *volet* da usarsi in ciascun caso.

In particolare, il titolare del Carnet dovrà utilizzare, a seconda dei casi, i seguenti fogli:

- a) un foglio di uscita (di colore giallo) quando provvede a far prendere in carico il Carnet dalla dogana italiana (o da altra dogana dell'UE);
- b) un foglio di entrata (di colore bianco) quando entra in un Paese terzo
- c) un foglio di riesportazione (di colore bianco) quando esce da un Paese terzo;
- d) un foglio di reimportazione (di colore giallo) quando rientra nel territorio dell'UE¹;
- e) due fogli di transito (di colore azzurro) quando spedisce, sotto vincolo cauzionale, le merci da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero oppure quando intende soltanto attraversare un Paese estero.

Nel caso che lo spazio disponibile nella copertina, o sui *volets* da impiegare per una operazione doganale, non sia sufficiente per la descrizione delle merci, si utilizzano *i fogli supplementari* che sono uguali nel contenuto, ma variano nel colore. Sono di colore:

- verde, per la seconda pagina di copertina;
- giallo, per i fogli di uscita e di reimportazione;
- bianco, per i fogli di entrata e di riesportazione,
- azzurro, per i fogli di transito.

In alternativa ai *fogli supplementari* la lista può essere redatta su carta intestata della Ditta, seguendo il medesimo schema riprodotto nel Carnet e va applicata sul retro della copertina e di ogni *volet*, convalidata con il timbro della Camera in ogni pagina.²

Il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente alla fine del viaggio, e in ogni caso, entro otto giorni dalla data di scadenza di validità del documento. Il Carnet, infatti, nel periodo di validità può essere usato per un numero

¹ L'Amministrazione doganale italiana, in conformità a quanto avviene negli altri Paesi dell'UE, ha ripristinato le singole operazioni di esportazione e reimportazione ogni qualvolta si esce e si rientra nel territorio comunitario. Le Camere dovranno pertanto consigliare agli operatori di richiedere, anche a posteriori, un numero di fogli adeguato all'utilizzo previsto.

² Alcuni Paesi, es. gli Stati Uniti, non accettano le liste redatte su carta intestata delle Ditte se non sono regolarmente convalidate dalla Camera emittente e allegate, senza possibilità di sostituzione, a tutti i *volets*.



illimitato di viaggi con l'aggiunta dei fogli necessari.

A mezzo delle attestazioni doganali riportate sui fogli contenenti le *souche*, si ha la prova delle operazioni doganali effettuate e si può avere, quindi, riscontro che tutte le merci esportate temporaneamente sono state reimportate nel Paese di partenza.

Nel caso che alcune merci, col consenso delle dogane estere interessate, siano immesse al consumo nel Paese d'importazione temporanea previo pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet si considera regolarmente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di Commercio la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti, la *souche* di riesportazione con l'annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e la *souche* di reimportazione in Italia o nell'UE contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva. Al riguardo si precisa che la dichiarazione doganale di esportazione definitiva può essere presentata unicamente alla dogana che ha autorizzato l'esportazione temporanea delle merci, anche se presso un altro Stato membro (art. 798 codice doganale).

VI NUOVO MODELLO DEL CARNET ATA FORMATO A/4

A partire dal 19.06.2003 è entrato in vigore anche per la Convenzione di Istanbul il nuovo modello di Carnet ATA formato A/4, già ufficialmente in vigore per la Convenzione ATA dallo scorso 19.12.2002. Il formulario ricalca nel layout la disposizione dei fogli del Carnet CPD China Taiwan, dove le matrici, "*souches*", sono raggruppate in un unico foglio per tipologia di utilizzo (export/re-import, import/re-export e transit) fino a consentire un massimo di quattro viaggi, ed i relativi volets in formato A/4 seguono in successione per tipo e colore.

E' stato tuttavia previsto un periodo transitorio di due anni, nel quale coesisteranno entrambi i modelli, al fine di consentire lo smaltimento delle scorte.

Infatti, solo a partire dal 18/12/2004 il nuovo formulario diverrà obbligatorio.

I vecchi modelli potranno, quindi, circolare e saranno accettati dalle Dogane, **purché emessi** dalle Associazioni emittenti entro il **17/12/2004**. Di conseguenza la circolazione di tali modelli si protrarrà anche nel 2005, ma la loro emissione dovrà in ogni caso essere sospesa al 17/12/2004.

Le Associazioni nazionali garanti ed emittenti i Carnets ATA, riunitesi in seno al WCF, hanno stabilito di iniziare a mettere in circolazione i nuovi formulari **non prima del 1.10.2003**. L'Unioncamere, in particolare, ha iniziato la distribuzione alle Camere di Commercio nei primi mesi dell'anno 2004.



PARTE SECONDA

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL CARNET A.T.A.

VII MERCI PER LE QUALI PUÒ ESSERE RILASCIATO IL CARNET A.T.A.

Secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2454/93 del 2.7.1993, i Carnets possono essere rilasciati, nei Paesi dell'UE, per merci comunitarie (art. 797). L'elenco dettagliato delle merci ammesse al regime doganale A.T.A. nel territorio dell'UE è riprodotto nell'allegato n. 96 del medesimo regolamento (All. 1).

Per quanto riguarda i Carnets emessi in Italia, le Camere di Commercio emittenti, al fine di prevenire eventuali contestazioni, hanno cura di accertare che analoghe facilitazioni sono concesse, per le merci in questione, nel Paese di destinazione.

In base all'articolo 3.4 della Convenzione, sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

Le categorie di merci per le quali è consentito l'uso del Carnet possono essere sintetizzate come segue:

- 1) merci destinate ad essere presentate od utilizzate in occasione di una esposizione, fiera, congresso o manifestazione simile:
 - a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;
 - b) le merci destinate ad essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti importanti, quali:
 - le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;
 - il materiale di costruzione o di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità.
 - il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate ed esposte, quali le registrazioni sonore, i films e le diapositive nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;
 - c) il materiale destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono ed i films a carattere educativo, scientifico o culturale;
 - d) gli animali vivi destinati ad essere esposti, sottoposti a trattamenti veterinari o utilizzati per la riproduzione, ammaestrati o a partecipare a manifestazioni;
- 2) materiali professionali e cioè:
 - a) materiale necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della



-
- televisione che si recano in un Paese per la realizzazione di reportages, o di registrazioni o di emissioni nel quadro di programmi determinati;
- b) materiale necessario a persone o ditte che si recano in un Paese per la realizzazione di uno o più films cinematografici determinati;
- c) materiale necessario all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca in un Paese per compirvi un lavoro determinato, con esclusione, però, del materiale destinato ad essere utilizzato:
- nei trasporti all'interno del Paese d'importazione;
 - per la fabbricazione industriale;
 - per il confezionamento di merci;
 - per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, l'esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, in questi casi, non si tratti di utensili a mano.
- 3) materiale pedagogico;
- 4) materiale scientifico;
- 5) campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci, ad esclusione degli articoli identici, e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe;
- 6) films cinematografici, impressionati o sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;
- 7) Cavalli per ippoturismo montati da turisti.

Si evidenzia che nel punto 1) del presente paragrafo sono comprese anche le merci appresso indicate:

- a) macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario destinati alle competizioni sportive;
- b) cavalli, con i relativi oggetti di selleria, per partecipare a gare o concorsi ippici³;
- c) armi e munizioni a seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo o di tiro a segno⁴;

³ Per l'importazione temporanea deve essere presentata, oltre alla documentazione sanitaria, dichiarazione di partecipazione alle gare o concorsi ippici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalle rispettive società di corse.

⁴ **Per l'importazione temporanea** deve essere presentata dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana di Tiro a Segno o dalla Federazione Italiana Tiro a Volo, vistata per conferma dagli uffici di polizia di frontiera. Nella dichiarazione devono essere indicate le gare cui l'interessato partecipa, nonché le armi e le munizioni fino ad un massimo di 1.000 cartucce, portate al seguito. Il numero delle armi deve essere contenuto nel limite massimo di tre per soddisfare, nei singoli casi le esigenze sportive (Art. 3 decreto ministeriale 5 giugno 1978, in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 1979). **Per l'esportazione temporanea** deve essere presentata dichiarazione degli Organismi sopracitati, vistata dal Questore della Provincia donde partono le armi. Detta dichiarazione deve essere esibita all'ufficio di polizia di frontiera che vi attesta l'effettiva uscita delle armi dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data. L'esportazione temporanea è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce (art. 5 decreto ministeriale 24.11.1978, in Gazzetta Ufficiale n. 336 del 1978). Il facsimile della dichiarazione è riportato in allegato al decreto medesimo.



VIII PERSONE ABILITATE ALL'USO DEL CARNET A.T.A. E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

I Carnets A.T.A. possono essere rilasciati a persone fisiche, giuridiche o enti morali, che abbiano la propria residenza in Italia.

I Carnets A.T.A. sono rilasciati in Italia dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, **per delega dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.**

Le richieste di Carnets devono essere presentate, su apposito modulo, alla Camera di Commercio della provincia a cui la ditta richiedente risulta iscritta nel Registro delle imprese o dove il professionista esercita la propria attività o dove la persona fisica ha la propria residenza.

L'uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell'apposito spazio della copertina verde. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei diversi Paesi possono effettuare le operazioni senza necessità di figurare nell'apposito spazio di copertina.

Per ottenere il Carnet occorre:

- ≡ IL MODULO DI DOMANDA DEL CARNET, da compilare e firmare in originale su tutte le copie dal legale rappresentante della Ditta. Il modulo è disponibile presso gli uffici estero delle CCIAA. Sul retro del modulo il richiedente deve redigere la lista dettagliata delle merci seguendo scrupolosamente la suddivisione riportata nell'apposito schema.
- ≡ IL TITOLO DI GARANZIA NECESSARIO (vedi par. VIII seguente): ricevuta di versamento in c/c postale alla Compagnia *Assitalia*, da effettuarsi sul bollettino reperibile presso la Camera di Commercio o presso una qualsiasi Agenzia *Assitalia*.

Oppure

Polizza di cauzione per Carnet A.T.A. rilasciata da un'Agenzia *Assitalia* dietro presentazione della seguente documentazione:

- modulo di richiesta di polizza, precedentemente vistato dalla Camera di Commercio
- visura camerale e copia degli ultimi due bilanci (o documentazione relativa allo stato patrimoniale per i privati).

IX GARANZIE PER IL RILASCIO DEL CARNET A.T.A.

Il rilascio del Carnet A.T.A. è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie, per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell'insieme dei Carnets rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa Ditta, o a seconda se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle Imprese camerale.



A) Per i prodotti orafi

Il Carnet sarà rilasciato a condizione che sia presentata la polizza assicurativa riportata in allegato (All. 2), che sarà rilasciata da una Agenzia *Assitalia* scelta tra quelle indicate nell'elenco allegato (All. 3).

La suddetta polizza sarà emessa dall'Agenzia prescelta fino all'ammontare complessivo di **€ 103.291,38** di valore assicurato (€ 206.582,75 valore merce) dietro semplice presentazione da parte del titolare della richiesta di cui all'All. 4 vistata dalla competente Camera di Commercio.

In tali casi, prima di apporre il visto sul modulo di cui all'All. 4, sarà cura della Camera di Commercio verificare a mezzo visura camerale che la Ditta richiedente non sia assoggettata a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la gestione dell'impresa.

Il suddetto plafond di € 103.291,38 sarà determinato dalle polizze emesse allo stesso Contraente ed ancora in vigore alla data della richiesta. **Lo svincolo delle polizze orafe relative ai Carnets restituiti regolarmente utilizzati assumerà quindi valore determinante anche ai fini del beneficio di tale automatismo.**

L'importo del premio che dovrà essere corrisposto dall'operatore all'Agenzia *Assitalia* è pari allo 0,20% annuo più imposte (12,5%) - tasso comprensivo di imposte 0,225% -, corrispondente allo 0,018% mensile, con un premio minimo annuo di € 51,60= ed una rata minima mensile di € 25,80. La polizza dovrà coprire il 50% del valore delle merci. La corresponsione del premio minimo copre un valore massimo di merci orafe pari a circa €45.913,02 (valore assicurato €22.956,51).

Su richiesta del contraente il pagamento del premio potrà avvenire mensilmente e dovrà essere corrisposto all'*Assitalia* fino alla data di restituzione della polizza o della presentazione della dichiarazione liberatoria da parte della Camera di Commercio competente. La prima rata non potrà essere inferiore a € 51,60= (imposte incluse), mentre le rate mensili di proroga non potranno essere inferiori a € 25,80 (imposte incluse).

La polizza sarà restituita dalla Camera alla Compagnia di Assicurazioni soltanto dopo che sia stato verificato scrupolosamente che il Carnet è stato utilizzato in modo regolare, secondo quanto previsto dal successivo capitolo XII. All'atto della restituzione, perché la polizza possa essere svincolata, è necessario che sulla stessa siano apposti il timbro della Camera di Commercio, la data e la firma del responsabile dell'Ufficio.

Si sottolinea l'importanza di verificare che il Carnet sia stato regolarmente utilizzato, in quanto la copertura assicurativa cessa con la restituzione della polizza.

Pertanto, in caso di pagamento dei diritti doganali, qualora non sia possibile all'Unioncamere recuperare la somma pagata per la regolarizzazione del Carnet, si



rivarrà sulla Camera di Commercio che ha svincolato indebitamente la polizza.

Si precisa, inoltre, che fino allo svincolo della polizza da parte della Camera di Commercio, le Aziende saranno tenute al pagamento del premio alla Compagnia.

In caso di riesportazione parziale delle merci, ove non risulti il pagamento dei diritti doganali per le merci rimaste all'estero, è possibile sostituire la polizza originaria con una polizza sostitutiva con capitale assicurato di importo pari al 50% valore degli articoli rimasti all'estero mediante apposita richiesta alla locale Agenzia *Assitalia*, di cui si riporta il facsimile all'All. n. 5.

B) Per le altre merci

Per le merci diverse dai prodotti orafi sono previste una procedura di rilascio dei Carnets con sistema assicurativo in automatico ed una procedura di rilascio dietro presentazione di polizza cauzionale.

1. Il rilascio con il sistema assicurativo in automatico dei Carnets A.T.A. da parte delle Camere di Commercio è riservato **alle Imprese iscritte al Registro delle Imprese camerale che non risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la gestione dell'impresa ed alle Imprese che non siano plurilocalizzate⁵** (che non abbiano, cioè, unità locali in più province con iscrizione presso più Camere di Commercio). Tale rilascio avverrà come di seguito specificato:

a) Per un valore complessivo di € 51.645,70 relativo al valore delle merci di uno o più Carnets rilasciati ad uno stesso titolare nel corso dell'anno solare, il rilascio del Carnet avverrà dietro presentazione alla Camera di Commercio da parte della Ditta titolare della ricevuta del bollettino di c/c postale intestato all'Agenzia Generale *Assitalia* del capoluogo di provincia **attestante il pagamento del premio pari allo 0,25% del valore complessivo delle merci, più l'imposta prevista per legge** (tasso comprensivo di imposta 0,2812% - Premio minimo € 25,80 al lordo di imposta - copertura premio minimo fino a € 9.183,12 valore merce) Le polizze per i Carnets A.T.A. rilasciati in automatico saranno inviate successivamente dalle Agenzie Generali *Assitalia* alla Camera di Commercio che avrà cura di allegarle all'originale del modulo di domanda.

La trasmissione delle polizze è subordinata all'invio da parte della Camera di Commercio all'Agenzia Generale *Assitalia* capoluogo di provincia dell'elenco dei Carnets emessi nel bimestre. L'invio dovrà avvenire nei primi 10 giorni successivi al bimestre di riferimento.

b) Il rilascio di uno o più Carnets alla stessa Ditta nel corso dell'anno solare per un valore complessivo eccedente € 51.645,70 avverrà con la presentazione della polizza (All. n. 6), emessa da una Agenzia Generale *Assitalia*, pari al valore delle

⁵ Eccezione può esser fatta in tali casi qualora la Ditta si impegni con propria dichiarazione scritta a richiedere i Carnets presso un'unica Camera di Commercio, dandone informazione a tutte le Camere sedi di proprie unità principali o locali.



merci, **sulla quale dovrà essere esplicitata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio** e che dovrà essere allegata all'originale del modulo di domanda.

Per richiedere tale polizza, la Ditta dovrà presentare all'Agenzia Generale *Assitalia* apposito modulo (All. n. 7) vistato dalla Camera di Commercio.

Per tutti i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, per le ditte plurilocalizzate e per quelle prive dei requisiti di cui al precedente punto 1) il rilascio dei Carnets A.T.A. potrà avvenire soltanto con la procedura indicata al precedente punto 1b).

Le polizze, ad eccezione di quelle relative ai Carnets A.T.A. rilasciati per i prodotti orafi, non devono essere restituite al titolare, ma devono rimanere agli atti della Camera a corredo della pratica. Ciò in quanto, secondo la Convenzione stipulata con l'*Assitalia*, la garanzia ha una validità di 36 mesi dopo la scadenza del Carnet ed il premio pagato dal titolare copre tale periodo.



X COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

La domanda di Carnet deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo (All. 8) composto di quattro fogli così distinti:

- foglio contenente le istruzioni per la compilazione;
- foglio bianco (originale) che rimane alla Camera di Commercio;
- foglio giallo (prima copia) da restituire all'interessato, dopo l'emissione del Carnet;
- foglio azzurro (seconda copia) da trasmettere all'Agenzia Generale *Assitalia* capoluogo di provincia nella prima decade del mese successivo al bimestre di riferimento unitamente alla copia dei fogli di registro dei Carnets A.T.A. emessi nei due mesi precedenti.

Nella domanda dovranno essere indicati i Paesi che si prevede saranno visitati ed il numero dei fogli da unire alla copertina del Carnet in relazione al numero dei passaggi alle frontiere da effettuare entro il periodo di validità del Carnet stesso.

I Carnets sono rilasciati con validità di un anno.

Le Autorità doganali del Paese d'importazione hanno la facoltà di abbreviare il periodo di permanenza delle merci nel proprio territorio e in tal caso, per evitare il pagamento dei diritti doganali, è necessario che le merci siano riesportate entro la data fissata dalla Dogana.

I Carnets rilasciati sono validi nei Paesi aderenti alla rete di garanzia della *WCF*, indicati nell'allegato 9 e riprodotti nella prima pagina della copertina verde del Carnet.

La lista delle merci con l'indicazione dei relativi valori dovrà essere compilata dall'interessato nel retro della domanda con la più scrupolosa precisione, tenendo presente che lo spazio all'uso previsto corrisponde a quello disponibile sulla seconda pagina della copertina verde del Carnet.

Le Camere di Commercio sono tenute a verificare la rispondenza tra il valore indicato sul modulo di domanda e il valore reale della merce. In caso di difformità il Carnet non potrà essere rilasciato. Le Dogane, infatti, in caso di difformità del valore possono impedire l'utilizzo del documento o, nel caso di mancata riesportazione, applicare i diritti sul valore reale e non su quello dichiarato.

XI COMPILAZIONE DEL CARNET A.T.A.

Ricevuta la domanda e, a seconda dei casi, il bollettino di c/c postale o la polizza assicurativa, la Camera di Commercio - sempreché non ravvisi altri impedimenti per il rilascio - provvederà alla compilazione del Carnet per la parte di sua competenza (copertina verde) e comporrà il documento del numero di fogli richiesto, che in taluni



casi può essere superiore alla dotazione ordinaria, avendo cura di riportare su ciascun foglio (fogli souches fronte retro e volets solo sul fronte) il numero del Carnet.

La compilazione dell'intero Carnet da parte della Camera è fortemente raccomandata, al fine di evitare al massimo errori di compilazione, che possono compromettere il corretto uso del Carnet. Tuttavia, nell'impossibilità di provvedere direttamente alla compilazione dell'intero Carnet, la Camera ha comunque l'obbligo di compilare tutte le seguenti informazioni sulla copertina verde e sui volets interni: *Titolare* (Casella A), *Utilizzazione prevista* (Casella C), punto b) *“emesso da”* punto c) *“valido fino al”*, **nonché inserire in tutti i fogli interni al documento il numero del Carnet.** Inoltre sul nuovo formulario formato A/4 la Camera avrà cura di indicare sulla copertina verde – nell'apposito spazio posto sotto la numerazione del Carnet – il numero dei fogli supplementari, qualora inseriti nella dotazione.

Resta inteso che in caso di compilazione dei fogli interni a cura del titolare, la Camera dovrà scrupolosamente controllare - prima del formale rilascio del Carnet - la corretta compilazione del documento ed in particolare verificare che non siano state lasciate liste generali in bianco sul retro dei volets interni.

La dotazione base del Carnet consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito e si compone dei seguenti fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse operazioni:

- a) copertina verde
- b) tre fogli contenenti ciascuno quattro coppie di souches, rispettivamente di colore giallo, bianco e azzurro per le operazioni di *export* e *re-import*, *import* e *re-export* e transito;
- c) 4 volets di esportazione (di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE;
- d) 4 volets di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell'UE;
- e) 4 volets di importazione (di colore bianco) per l'importazione in un Paese terzo;
- f) 4 volets di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal Paese terzo;
- g) 8 volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.

Le copertine verdi dei Carnets sono fornite dall'Unioncamere numerate progressivamente, complete delle indicazioni generali di sua competenza (Ente emittente e catena di garanzia). La Camera emittente dovrà completare la prima pagina della copertina verde con la sigla automobilistica della propria provincia da apporre di seguito al numero del Carnet e con l'indicazione della data di scadenza del documento e della denominazione della Camera nell'apposito spazio, come di seguito specificato.

La Camera, all'atto dell'emissione, avrà cura di aggiungere sulla prima pagina di copertina i nuovi Paesi che entreranno successivamente a far parte della catena di garanzia della WCF, convalidando la correzione con il timbro camerale e sulla quarta pagina di copertina i relativi riferimenti delle Associazioni garanti.

Ciò in quanto l'Art. 4 par. 1 della Convenzione ATA prevede che le **“Associazioni emittenti devono indicare sulla copertina del Carnet i Paesi per i quali è valido, come pure le Associazioni garanti corrispondenti”**.



≡≡ Compilazione prima pagina di copertina e fogli interni

La compilazione della prima pagina di copertina e dei fogli interni avverrà come segue:

casella A *Titulaire*: Denominazione e indirizzo della Ditta titolare o nome, cognome e indirizzo se trattasi di persona fisica,

casella B *Representé par*: dati della persona che effettuerà le operazioni doganali (in mancanza di tali informazioni il Carnet potrà essere utilizzato soltanto dal titolare o da uno spedizioniere doganale),

casella C: specificare *campioni commerciali, materiale professionale o mostre e fiere*;

Sezione destra:

(a) sotto la numerazione del Carnet (prestampata) deve essere apposto il numero totale degli eventuali fogli supplementari, di cui si è dotato il Carnet,

(b) nome della CCAA che rilascia il documento,

(c) data di scadenza del Carnet.

Sul retro della copertina e dei volets interni vanno indicate tutte le merci oggetto dell'esportazione temporanea seguendo lo schema proposto. Il valore deve corrispondere al valore commerciale delle merci (vedi compilazione lista generale).

In caso di esportazioni, importazioni, riesportazioni o reimportazioni parziali il titolare avrà cura di depennare sui relativi fogli tutte quelle merci che non saranno presentate in Dogana e la Dogana di esportazione avrà cura di verificare che le merci presentate corrispondano a quelle menzionate.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Dogane prevedono, in merito alla presentazione ed alla "*presa in carico*" delle merci da parte degli uffici doganali, quanto di seguito specificato.

Il titolare del Carnet o un suo rappresentante può, prima di iniziare il suo viaggio, recarsi in un ufficio doganale italiano (generalmente una Dogana interna) con tutte le merci indicate sulla copertina verde per effettuare le operazioni di verifica e di identificazione delle stesse, che in tal caso verranno ispezionate in un'unica volta.

Diversamente l'operatore potrà comunque recarsi direttamente all'ufficio doganale di esportazione (Dogana di confine del territorio UE), che verificherà esclusivamente le merci esportate in quella singola operazione.

Se le operazioni sono avvenute presso una Dogana interna - prima di uscire dal territorio dell'UE - il titolare ha comunque l'obbligo di presentare le merci che intende esportare ad un ufficio doganale di esportazione (ufficio di confine).

Si sottolinea che l'Amministrazione delle Dogane nelle sue istruzioni agli Uffici doganali definisce "*auspicabile*" la situazione in cui l'operatore presenta tutte le merci ad un ufficio doganale interno per l'identificazione e la verifica delle merci, in quanto ciò non grava il lavoro degli uffici di confine.



L'indicazione del rappresentante di cui alla casella C, non essendo un dato obbligatorio, può anche non figurare; in tal caso dovrà essere annullato lo spazio, per evitarne l'utilizzo a posteriori.

Si fa peraltro presente che le operazioni doganali potranno sempre essere effettuate dagli spedizionieri abilitati o dalle persone autorizzate dalle leggi doganali dei vari Paesi, senza che sia indicato il rappresentante.

≪≪ **Convalida del Carnet**

Dovranno inoltre essere apposti, negli spazi previsti, la firma del Presidente o del Segretario Generale della Camera emittente, o di un suo delegato, il timbro camerale e la data di emissione del Carnet. **Nel formulario formato A/4 è prevista l'apposizione del timbro camerale, oltre che sulla prima pagina di copertina, anche in un apposito spazio a margine della lista delle merci.**

Il titolare dovrà, infine, firmare il documento, nell'apposito spazio della prima pagina della copertina verde, all'atto del ritiro del Carnet o successivamente. L'apposizione della firma ha lo scopo di consentire una più facile identificazione dell'interessato da parte delle Autorità doganali.

≪≪ **Lista Generale delle merci coperte dal Carnet**

Nella seconda pagina della copertina verde (colonne da 1 a 6), conformemente ai dati forniti dal richiedente nella domanda, la Camera emittente dovrà segnare la lista delle merci. Per la sua compilazione occorre tenere presente quanto segue:

- a) ciascun prodotto deve essere rigorosamente contraddistinto nella lista da un numero d'ordine progressivo. L'indicazione di tale numero, da apporre nella colonna 1, è della massima importanza, poiché sulle *souches* dei fogli utilizzati per le varie operazioni, le singole merci sono individuabili soltanto con il numero d'ordine.


Per facilitare i controlli da parte delle dogane è opportuno, inoltre, che il numero d'ordine distintivo del prodotto sia anche riportato, quando ciò è possibile, sulle merci stesse.

- b) nella colonna 2, le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione commerciale. Questa dovrà essere sufficientemente chiara e completa per consentire una facile identificazione delle merci stesse.

La lingua da usare nella descrizione delle merci è l'Italiano.⁶

Gli articoli indicati nella lista possono essere raggruppati, quando sono della stessa natura, peso e valore, ad eccezione dei campioni commerciali per i quali è possibile

⁶ Si fa presente che le dogane di alcuni Paesi, come Cina, USA e Federazione russa, richiedono obbligatoriamente le liste in lingua inglese o una traduzione anche se separata dal Carnet mentre altri Paesi possono richiedere, al momento del passaggio della loro frontiera, la traduzione della lista delle merci nella propria lingua.



l'ammissione temporanea solo di pezzi unici. Le merci così raggruppate devono essere distinte da un numero d'ordine. Devono inoltre essere indicate le marche ed i numeri distintivi eventualmente applicati od impressi sugli oggetti stessi.

Le macchine, apparecchi, ecc., presentati con parti staccate, (pezzi di ricambio o accessori), possono essere contraddistinti da un solo numero d'ordine. In tal caso, però, devono essere precisati, nella colonna 2, la natura, il valore ed il peso di ciascuna parte separata, considerato che nelle colonne 4 e 5 devono figurare rispettivamente il peso totale e il valore totale.

Quando il peso e/o il valore degli oggetti raggruppati sono diversi tra loro, devono essere indicati nella colonna 2, il peso unitario e/o il valore unitario di ciascun oggetto, mentre nelle colonne 4 e 5, rispettivamente peso complessivo e valore complessivo.

Per la *lista generale* delle merci deve essere utilizzato l'apposito spazio della seconda pagina della copertina verde ed eventualmente dei fogli supplementari verdi.

Nel caso che per la *lista generale* delle merci occorra utilizzare fogli supplementari verdi la Camera emittente dovrà unire i fogli alla copertina in modo che non possano essere staccati.

La *lista* deve essere compilata in modo leggibile e indelebile.

A chiusura della *lista* devono essere indicati, sotto l'ultima riga utilizzata per la descrizione delle merci, i totali, in cifre e in lettere, in corrispondenza delle colonne 3 e 5.

Se la *lista* richiede l'uso di fogli supplementari, il numero di questi deve essere indicato, in cifre, nell'apposito spazio della prima pagina di copertina verde. Inoltre dopo l'ultimo articolo menzionato nella lista, l'elenco dovrà essere barrato con apposizione del timbro camerale, onde evitare l'inserimento di altre merci dopo il rilascio.

Successivamente al rilascio del Carnet, è opportuno che le indicazioni trascritte sulla *lista* non siano modificate, né dalla Camera emittente, né dal titolare del Carnet, né dalla dogana (la Dogana potrà eventualmente depennare degli articoli, qualora si rilevi l'impossibilità di esportarli con il Carnet). In casi eccezionali, prima della presa in carico doganale, e qualora indispensabile per la corretta descrizione o valutazione delle merci, si potranno accettare delle correzioni da parte della Camera, confermate da timbro camerale e dichiarazione di approvata correzione.

- c) nella colonna 3 deve essere indicato il numero dei pezzi di ciascuna voce indicata.
- d) il valore da indicare nella colonna 5 deve essere quello commerciale vigente in Italia. Tale valore può essere contestato e non riconosciuto dalle dogane estere quando si discosta in modo apprezzabile dal *valore in dogana*. In tal caso le merci potranno essere introdotte nel territorio dello Stato estero non più mediante il Carnet A.T.A., ma soltanto in base ad un regolare documento nazionale corrispondente al



regime doganale richiesto.

Per le merci raggruppate sotto uno stesso numero d'ordine, deve risultare in modo inequivocabile se il valore indicato è quello complessivo ovvero quello unitario. Quest'ultimo va indicato nella colonna 2.

Il valore deve essere espresso esclusivamente in euro. Qualora fosse necessario indicare un'altra valuta, dovrà essere redatto un listino a parte, che comunque non formerà parte integrante del documento.

- e) Qualora il Paese di origine delle merci non sia l'Italia, va fatta apposita menzione nella colonna 6.
- f) la colonna 7 della *lista generale* è riservata alle dogane del Paese di partenza e dei Paesi visitati per le annotazioni relative ai marchi di identificazione.

XII COMPOSIZIONE DEL CARNET A.T.A.

La Camera emittente, una volta completata la copertina verde delle annotazioni sopra indicate, dovrà comporre il Carnet con il numero di fogli corrispondente al numero dei Paesi da visitare indicato dal richiedente. Salvo diversa richiesta dell'interessato, il Carnet è rilasciato sulla base della dotazione standard, già descritta al precedente Cap. XI, che consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito.

Qualora il titolare necessitasse di effettuare un numero di viaggi superiore a 4, il documento dovrà essere dotato dei fogli cosiddetti *aggiuntivi*, fornendo sia i fogli (di diverso colore) raggruppati le *souche*, sia il numero necessario di volets, in funzione delle operazioni da effettuare.

Ne consegue che l'inserimento di un foglio *souche* per ogni colore, consente l'inserimento di 4 ulteriori volets per ogni diversa tipologia di operazione. Fanno eccezione i volets di transito che saranno inseriti in numero di 8.

Come già detto in precedenza, i *fogli di transito* sono destinati ad essere utilizzati per la spedizione delle merci, sotto cauzione, da una dogana di confine ad una dogana sita nell'interno di un Paese visitato e viceversa⁷. Si evita così di effettuare alle frontiere operazioni doganali che potrebbero presentarsi complesse. I fogli di transito possono inoltre essere utilizzati per l'attraversamento del territorio di uno Stato delle merci indicate sul Carnet. Tali fogli verranno forniti, tenendo conto che per ogni operazione di transito occorre inserire nel Carnet due fogli.

⁷ Tale procedura è utilizzata frequentemente quando le merci devono essere esposte ad una fiera. Ciò evita alle Dogane di confine di effettuare controlli doganali sulla merce, demandando tale compito alla Dogana della località della fiera, che deve effettuare sia lo scarico del transito (secondo volet azzurro), sia l'accensione dell'operazione di importazione temporanea (volet di importazione bianco). **Si richiama l'attenzione sul fatto che le due operazioni transito e importazione sono distinte ed, in ogni modo, si deve ottenere lo scarico del transito prima dell'operazione di importazione temporanea.**



Il Carnet dovrà essere composto mettendo prima i fogli raggruppati le *souches* nella seguente sequenza di colore: giallo, bianco e azzurro. Seguiranno i *volets* distribuiti nella medesima sequenza di colore, ma alternati in base alla successione delle operazioni doganali (*export – reimport, import – riesport e transiti*).

Qualora il Carnet sia fornito anche di fogli *supplementari*, questi vanno intercalati tra i fogli dello stesso colore, mentre i fogli supplementari verdi della seconda pagina di copertina dovranno essere uniti a quest'ultima in modo che non possano essere staccati o sostituiti.

In altre parole dopo ciascun foglio giallo o bianco o azzurro dovrà essere inserito un foglio supplementare dello stesso colore.

I fogli dovranno essere uniti alla copertina verde in modo tale da permettere di esserne momentaneamente separati per consentire all'interessato di riempirli più agevolmente, anche a macchina.

Da ciò deriva l'esigenza che su ciascun foglio interno sia sempre indicato il numero del Carnet.

Il Carnet, così redatto e composto, sarà consegnato all'interessato, previo pagamento degli importi stabiliti. **All'atto del ritiro del Carnet, l'interessato dovrà firmare per ricevuta la copia del modulo della domanda destinato alla Camera, impegnandosi in tal modo a rispettare le condizioni previste sul modulo stesso.**

A tal riguardo, si richiama l'attenzione sulla verifica della firma apposta sul modulo di domanda, che dovrà coincidere con quella del legale rappresentante dell'azienda titolare del Carnet, in quanto la sottoscrizione del modulo sancisce il rapporto contrattuale tra l'Unioncamere ed il titolare del documento.



PARTE TERZA

PROCEDURE PER IL CONTROLLO E L'APPURAMENTO DEL CARNET A.T.A.

XIII RESTITUZIONE DEL CARNET A.T.A. E APPURAMENTO

I Carnets, secondo l'impegno sottoscritto e figurante sul modulo di domanda, dovranno essere restituiti dagli interessati alla Camera emittente entro e non oltre otto giorni dalla scadenza di validità.

La Camera emittente all'atto della restituzione del Carnet provvederà a:

- ≡ controllare che il numero totale dei fogli *souche* corrisponda al numero dei fogli consegnati al momento dell'emissione e che gli unici volets mancanti risultino essere quelli relativi alle souche compilate. Sarà opportuno accertare anche che i *volets* e le *souches* restituiti portino lo stesso numero di quello risultante sulla prima pagina di copertina, che contraddistingue il Carnet e la Camera di Commercio emittente;
- ≡ verificare che tutte le merci esportate siano state reimportate⁸ e che i vari passaggi dalle frontiere siano stati effettuati regolarmente; cioè entro i termini fissati dalle singole Autorità doganali estere al momento dell'entrata. Tali termini sono rilevabili sulle *souches* di entrata;
- ≡ riscontrare se sulle *souches* allegate al Carnet restituito vi siano annotazioni particolari delle dogane italiane o estere e tenere conto, ai fini dell'appuramento, di quanto indicato dalle stesse;
- ≡ verificare che sulla *souche* di riesportazione risulti l'annotazione dell'avvenuto pagamento dei diritti doganali relativi nel caso che dall'esame delle *souches* si rilevi che tutte o parte delle merci siano rimaste all'estero. In tal caso, inoltre, la Camera dovrà accertare che sulla *souche* di reimportazione siano riportati gli estremi dell'autorizzazione della dogana italiana alla esportazione definitiva.

Se da tali controlli risulterà che le varie operazioni sono state effettuate regolarmente, la Camera di Commercio potrà procedere all'appuramento del Carnet, apportando le debite annotazioni sui fogli di registro.

⁸ A seguito delle ultime Istruzioni di Servizio impartite dall'Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale dei servizi doganali – non è richiesto che le merci esportate utilizzando un singolo foglio di esportazione siano reimportate in un'unica soluzione. Pertanto, a fronte di ogni foglio di esportazione potranno essere utilizzati uno o più fogli di reimportazione.



XIV CASI DI IRREGOLARITÀ NELL'UTILIZZO DEL CARNET A.T.A.

A. Il Carnet non può essere appurato nei seguenti casi:


- a) Quando dai controlli effettuati il numero dei volets (utilizzati o meno) e delle *souches* non corrisponda a quello dei fogli consegnati insieme alla copertina verde. La Camera di Commercio provvederà ad informarne il titolare del documento, ritenendolo responsabile anche nel caso di uso irregolare, da parte di terzi, dei fogli mancanti.
- b) Quando risultino non vidimate una o più *souches* di riesportazione (bianche) o di transito (azzurre) a fronte di altrettante operazioni di entrata o di accensione di transiti e la souche di reimportazione (gialla) sia stata vidimata dopo la data di scadenza o comunque dopo la data fissata per la riesportazione dalle Autorità doganali di un Paese estero sulla *souche* di entrata o di transito.
- c) Quando tutte o parte delle merci risultino lasciate all'estero, e non venga presentata la bolletta doganale (che deve riportare il numero del Carnet) attestante il pagamento dei diritti alle autorità estere.
- d) Quando tutte o parte delle merci risultino lasciate all'estero e sulla *souche* di riesportazione del Paese ove sono rimaste le merci non risulti l'avvenuto pagamento dei diritti doganali.
- e) Quando tutte o parte delle merci risultino lasciate all'estero e non sia stata presentata la documentazione attestante l'operazione di esportazione definitiva presso le autorità doganali italiane.
- f) Quando le merci risultino riesportate dopo la scadenza di validità o dopo il termine fissato dalle autorità doganali per la riesportazione⁹.

Nei suddetti casi di irregolarità la Camera di Commercio provvederà a riportare sul foglio di registro e sulla scheda della Ditta (All. n. 10 e 11) l'annotazione che il Carnet è irregolare ed il rilascio di ulteriori Carnets potrà avvenire solo previo nulla osta dell'Unioncamere.

Nel caso in cui non siano stati restituiti Carnets precedentemente emessi e per i quali siano trascorsi gli otto giorni dalla data di scadenza o nel caso in cui non risultino effettuate operazioni di reimportazione in Carnets restituiti, il rilascio di ulteriori documenti deve essere subordinato alla restituzione dei Carnets scaduti e all'effettuazione delle operazioni di reimportazione.

Le Camere di Commercio sono invitate quindi a restituire ai titolari i Carnets, per i quali non sia stata effettuata l'operazione di reimportazione, affinché siano regolarizzati presso le Autorità doganali italiane.

⁹ Nei casi di superamento del limite fissato dalle A.D. estere, qualora sia presente regolare souche di riesportazione vistata dalla Dogana estera **senza riserve** ed **entro la data di scadenza del Carnet**, il documento potrà ritenersi appurato.



In particolare per i Carnets A.T.A. rilasciati per i prodotti orafi, il rilascio di ulteriori documenti non è subordinato al nulla osta dell'Unioncamere, ma la Camera di Commercio dovrà provvedere a far regolarizzare i documenti che presentino irregolarità e, nell'impossibilità di ottenere i Carnets regolarizzati, dovrà trattenere la relativa polizza fino a quando l'Unioncamere non ne avrà autorizzato lo svincolo.

B. Smarrimento o furto del Carnet

In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità di Polizia. Esaminata la denuncia, la Camera di Commercio provvederà a richiedere all'Unioncamere il duplicato della copertina del documento in questione, che dovrà essere compilata in modo identico all'originale e completerà il Carnet con il numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi viaggi.

In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Il titolare dovrà presentare alla Camera di Commercio copia della suddetta denuncia, corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia *volet* relativo o dichiarazione sostitutiva). In mancanza della documentazione di reimportazione, la Camera dovrà trasmettere copia della denuncia alla Direzione Generale *Assitalia* - Ramo Cauzioni - Ufficio Sinistri - Corso d'Italia, 33 - 00198 ROMA - e all'Unioncamere e il rilascio di ulteriori Carnets A.T.A. potrà avvenire solo dietro nulla osta dell'Unioncamere.

Per i prodotti orafi, in caso di smarrimento o furto dei Carnets rilasciati, la Camera dovrà trattenere la polizza per un periodo minimo di due anni dopo la scadenza del Carnet.

C. Mancata restituzione del Carnet

Nel caso di mancata restituzione di Carnets scaduti, entro il termine di 8 giorni dalla scadenza, la Camera di Commercio dovrà immediatamente invitare - a mezzo lettera raccomandata A/R - la Ditta interessata a restituire il documento o a fornire chiarimenti sul mancato adempimento.

La Camera, qualora il Carnet fosse nel frattempo contestato, dovrà chiedere alla Ditta il rimborso dei diritti doganali eventualmente pagati, anche se successivamente sarà accertata la regolarità del documento. Ciò in quanto, non avendo reso possibile nel termine stabilito dalla Convenzione la presentazione della documentazione attestante la regolarità dell'operazione alle Autorità doganali che ne hanno fatto richiesta, il titolare rimane responsabile del pagamento delle somme versate dall'Unioncamere.



Inoltre la Camera di Commercio, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il rilascio di ulteriori Carnets allo stesso titolare, non essendo state rispettate le norme previste sul modulo di domanda.

D. Reimportazione ritardata

Qualora la reimportazione avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana, la dogana stessa può consentire la reimportazione ritardata delle merci.

Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla Dogana competente l'autorizzazione alla reimportazione, corredando la domanda con l'assenso da parte della Camera emittente alla operazione di reimportazione.

Ciò non esonera, comunque, il titolare dal pagamento di somme eventualmente richieste da Dogane estere.

E. Riesportazione dai Paesi esteri dopo la data di scadenza

Premesso che il Carnet A.T.A. non può essere prorogato, la riesportazione dopo i termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. La riesportazione effettuata fuori termine, può comunque costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento di diritti come se la merce fosse stata immessa in consumo.

F. Carnet sostitutivo¹⁰

Quando il Carnet sta per scadere e la merce scortata dal documento non può essere riesportata entro i termini previsti, il titolare deve verificare se nel Paese in cui si trovano le merci la Dogana locale accetta un Carnet sostitutivo.

In tal caso, prima della data di scadenza del Carnet *originario*, può essere richiesta alla Camera di Commercio l'emissione di un Carnet sostitutivo. La validità massima del *nuovo* documento sarà di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria ed i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet, ivi compresa la presentazione di una nuova polizza assicurativa.

I due documenti dovranno essere presentati contestualmente e di norma prima della scadenza del Carnet *originario* sia alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione, che alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce. Ciò si rende necessario per convalidare la sostituzione attraverso lo scarico del primo Carnet e la presa in carico del secondo. Senza tale convalida non è garantito che il Carnet in corso di scadenza, in futuro, non sia assoggettato a richiesta di pagamento di diritti doganali.

¹⁰ La normativa sul Carnet sostitutivo è stata desunta dal disposto dell'art. 716 bis del Reg. CEE 2454/93 che prevede tale opportunità per i Carnets esteri in importazione nel territorio della Comunità. A seguito delle Istruzioni di Servizio dell'Agenzia delle Dogane del luglio 2000 è consentito il rilascio del Carnet sostitutivo anche in Italia esclusivamente per merci che risultino ancora non reimportate dall'esame delle souches utilizzate figuranti nel Carnet originario.



La procedura di emissione del Carnet sostitutivo è consigliabile qualora sia stato acquisito preventivamente l'assenso delle Autorità estere. In **nessun** caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.

La mancata regolarizzazione del Carnet *originario* da parte dell'Autorità estera al momento dell'accensione del Carnet *sostitutivo* costituisce motivo di irregolarità ed impegna la responsabilità del titolare per il pagamento di eventuali diritti doganali esigibili.

XV REGISTRAZIONE DEI CARNETS A.T.A. EMESSI NEL MESE

Per registrare il movimento dei Carnets emessi e per consentire all'Agenzia Generale Assitalia di emettere le polizze relative ai Carnets A.T.A. rilasciati in automatico è stato predisposto apposito registro (All. n. 10). Su tale registro dovranno essere effettuate le seguenti annotazioni:

Colonna n.	1 -	Giorno del rilascio (il mese e l'anno sono riportati sull'intestazione del foglio).
" "	2 -	Numero del Carnet.
" "	3 -	Titolare del Carnet.
" "	4 -	Comune di residenza del titolare.
" "	5 -	Data di scadenza del Carnet.
" "	6 -	Valore del Carnet in euro.
" "	7 -	Importo del premio corrisposto all'Agenzia Generale Assitalia con il bollettino di c/c postale per i Carnets rilasciati in automatico
" "	8 -	Importo in euro del valore delle merci indicato nella polizza assicurativa per gli altri Carnets (Per i prodotti orafi l'importo nella polizza è pari al 50% del valore della merce).
" "	9 -	Indicare se rilasciato per campioni commerciali (c.c.).
" "	10 -	Indicare se rilasciato per fiere e mostre (f.m.).
" "	11 -	Indicare se rilasciato per materiale professionale (m.p.).
" "	12 -	Data restituzione (giorno-mese-anno).
" "	13 -	Esito controllo: REGOLARE/IRREGOLARE (REG/IRR).
" "	14 -	Annotazioni varie.

Entro la prima decade di ciascun **semestre** copia dei fogli di registro dei Carnets A.T.A. rilasciati nei mesi precedenti dovrà essere trasmessa all'Unioncamere - *Area per le Convenzioni Internazionali e la Contrattualistica*. Una copia dei fogli di registro dovrà essere inviata - a mezzo raccomandata, **entro la prima decade di ogni bimestre** - anche all'Agenzia Generale Assitalia capoluogo di provincia.

Nel caso non sia stato emesso alcun Carnet il prospetto mensile dovrà essere compilato con l'annotazione: *NEGATIVO* ed inviato ugualmente ai suddetti organismi nei termini sopraindicati.



XVI SCHEDE DITTA

Poiché il rilascio *in automatico* dei Carnets A.T.A. alle Ditte iscritte alla Camera di Commercio con i requisiti previsti al precedente cap. VIII, è possibile soltanto per un valore complessivo annuo di € 51.645,69 è stata prevista un'apposita scheda per il controllo (All. n. 11) del plafond per Ditta, che consente una corretta applicazione di tale norma.

XVII CONSERVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL SERVIZIO A.T.A.

Gli atti relativi al Servizio A.T.A., compresi i Carnets, devono essere custoditi presso la Camera emittente per lo stesso periodo con cui sono conservati tutti gli altri atti camerali, in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti sullo scarto degli atti d'archivio ad eccezione dei Carnets contestati e non ancora regolarizzati.

Infatti, questi ultimi potrebbero essere richiesti dalle Autorità amministrative per eventuali controlli, in relazione al pagamento dei diritti doganali e gli stessi interessati potrebbero richiedere dichiarazioni per documentare adempimenti rispettati.

Il termine di prescrizione previsto dalla Convenzione doganale di Bruxelles del 6 dicembre 1961 si riferisce alla garanzia dell'Ente emittente nazionale nei confronti della propria Amministrazione doganale e di quelle estere, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge per la conservazione degli atti di ufficio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

XVIII NORME DOGANALI E VALUTARIE

Le norme doganali che disciplinano in Italia e all'estero l'utilizzazione del Carnet A.T.A. sono riassunte nelle istruzioni stampate sul retro della prima copertina del Carnet, di cui deve essere raccomandata attenta lettura agli operatori.

Si precisa, comunque, che le operazioni temporanee effettuate con Carnets A.T.A. non sono soggette alle norme valutarie, alle quali però è assoggettata l'esportazione definitiva.

Inoltre, é da tenere presente che tutte le disposizioni interne di ciascuno Stato che regolano l'importazione (diverse dalle restrizioni quantitative) rimangono in vigore e devono essere osservate anche dai titolari dei Carnets A.T.A.



XIX CARNETS CONTESTATI: NORME PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALL'UNIONCAMERE

Per i Carnets contestati l'Unioncamere richiederà con lettera modello AA (All. n. 12) la documentazione necessaria per la definizione del contenzioso.

La Camera interessata dovrà dare risposta all'Unione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando l'apposito modello (All. n. 13), ed indicando sempre il numero di pratica assegnato dall'Unioncamere.

Nel caso che la contestazione debba essere definita con il pagamento dei diritti doganali, la lettera di risposta della Camera di Commercio redatta sullo specifico modello (All. 14) dovrà essere inviata oltre che all'Unioncamere, alla Ditta intestataria e alla Direzione Generale *Assitalia* - Ramo Cauzioni - Ufficio sinistri - Corso d'Italia, 33 - 00198 ROMA a mezzo raccomandata.

La documentazione richiesta, comprese le *souches*, dovrà essere inviata in fotocopia, apponendo sulla stessa il timbro *copia conforme all'originale* e la firma del funzionario a ciò abilitato.

XX RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DIRITTI DOGANALI AL TITOLARE DEL CARNET

Per i Carnets contestati, per i quali l'Unioncamere è chiamata ad anticipare i diritti doganali, la Camera di Commercio riceverà specifica richiesta di rimborso dall'Unione (All. n. 15).

Al ricevimento di tale richiesta, la Camera di Commercio dovrà provvedere con la massima tempestività a richiedere detto rimborso al titolare del Carnet A.T.A., utilizzando l'unito facsimile (All. n. 16).

Nella prima decade del mese successivo a quello del rimborso, la Camera di Commercio provvederà ad inviare all'Unioncamere copia delle ricevute di pagamento.

Qualora la Ditta non provveda a presentare, entro il termine previsto, copia della ricevuta attestante il pagamento dei diritti, dovrà esserne data comunicazione immediata a mezzo fax all'Unioncamere, al fine di consentire la richiesta di rimborso alla Compagnia di Assicurazioni nei termini previsti dalla Convenzione stipulata con l'*Assitalia*. Alla stessa Ditta non dovranno essere rilasciati ulteriori Carnets A.T.A.